

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1139

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa del deputato TUZI

Introduzione dell’articolo 3-*bis* del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e non docente della scuola dell’infanzia all’esecuzione di manovre di primo soccorso in caso di soffocamento

*Presentata il 4 settembre 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! – È ormai provato da una casistica varia e articolata a livello internazionale che, a fronte dei numerosi decessi che avvengono per cause estemporanee e improvvise – dunque accidentali e come tali difficilmente preventivabili – un intervento di primo soccorso, fornito tanto tempestivamente quanto correttamente, possa contribuire in modo significativo a salvare vite umane.

Il bambino di tre anni morto per soffocamento in un grande magazzino romano nell’aprile 2014, disgraziatamente balzato all’onore delle cronache, è solo uno dei circa cinquanta casi che coinvolgono minori (fra cui trenta sotto la soglia dei quattro anni di età) ogni anno nel nostro Paese, per incidenti mortali ritenuti « evitabili ».

In particolare – secondo i dati dell’I-STAT – l’inalazione di cibo o di corpi

estranei che provoca soffocamento è la causa di circa il 30 per cento dei decessi classificati come accidentali e, come causa di morte tra i bambini al di sotto dei quattro anni di età, è seconda solo agli incidenti stradali. Purtroppo, in particolare per i soggetti di una determinata fascia di età, ogni oggetto di dimensioni minime può trasformarsi in un pericolo reale.

Le scuole, cioè i luoghi principali nei quali bambini e adolescenti trascorrono gran parte delle loro giornate, hanno spazi comuni adibiti allo studio, alla socialità e all’attività sportiva che risultano spesso inadeguati. È inevitabile, quindi, che in luoghi così affollati possano verificarsi incidenti e – per quanto riguarda le responsabilità del personale scolastico – la prassi vuole che presti il primo soccorso chi assiste all’infortunio: nello specifico l’insegnante che si trova in classe, insieme con gli alunni. Non

pensiamo che sia necessario prevedere, al riguardo, corsi teorici sulla sicurezza, spesso pieni di nozioni generali astratte e lontane dalla vita quotidiana che si consuma fra le mura scolastiche: tuttavia, di là dei falsi o eccessivi allarmismi, la scuola deve essere considerata un luogo a rischio, dove gli incidenti accadono o possono accadere e dove pertanto il personale deve essere formato per essere in grado di affrontare un'emergenza.

La presente proposta di legge, quindi, intende non solo promuovere, ma rendere di fatto obbligatoria una formazione adeguata – nell'ambito del pronto intervento – sulle manovre di disostruzione, con particolare riferimento alla manovra di Heimlich.

Questo genere di formazione, infatti, a tutt'oggi è una pratica solo discrezionale: viene impartita o no, a giudizio del dirigente scolastico.

Una maggiore e diversa consapevolezza di tali tecniche di primo soccorso, con particolare riferimento al personale docente e a coloro che operano a contatto con i bambini nella scuola dell'infanzia, può senza dubbio contribuire a ridurre e a combattere molte morti evitabili. Siamo convinti che, se tutto ciò servisse a evitarne anche soltanto una, ne sarebbe valsa la pena perché – secondo il celebre assunto di Oskar Schindler – «chi salva una vita, salva il mondo intero».

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Al capo I del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 3-bis. – (*Attività formative*) – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni delle scuole dell'infanzia, è previsto l'obbligo, per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola dell'infanzia, nell'ambito delle norme sull'autonomia scolastica, di conseguire la formazione specifica inerente all'adozione della manovra disostruttiva di Heimlich.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1. Qualora sia richiesta una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola dell'infanzia, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con soggetti in possesso dei titoli individuati dal decreto di cui al presente comma.

3. Con riferimento allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i docenti e il personale ATA sono sottoposti al regime ordinario di responsabilità vigente per il personale scolastico e gli impiegati statali.

4. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».



\*18PDL0045840\*